



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012
C.a.p. 10086

(Città Metropolitana di Torino)
e-mail: comune@rivarolocanavese.it

Tel. 0124/454611
Fax 0124/29102

Ordinanza n. 209/2024

OGGETTO:

DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE IN RIVAROLO CANAVESE.

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- è diffusa la consuetudine di celebrare le festività, oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento di infortuni alle persone;
- esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei petardi, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento quando tali petardi non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone spesso il ferimento o la morte per ustioni e bruciature;

DATO ATTO che per "incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RILEVATA la necessità di limitare comunque il più possibile, rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

CONSIDERATO che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;

RITENUTA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di evitare un grave pericolo per l'incolumità pubblica e per tutelare il benessere delle persone e degli animali;

RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo, previsto dall'art. 7 della legge 241/1990, non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità, ai sensi dell'art. 13 della medesima legge;

VISTO l'art. art. 54 de D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.- “Testo Unico Ordinamento Enti locali”;

VISTA la Legge. 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii. – “Modifiche al sistema penale”;

VISTO l'art. 659 Codice Penale;

VISTO lo Statuto Comunale;

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio

ORDINA

Il divieto di utilizzare, esplodere, lanciare e accendere petardi, mortaretti, razzi, botti e artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo, anche se di libera vendita, nell'ambito comunale, nelle vie e piazze ove si trovino raggruppamenti di persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, case di riposo, nei giorni compresi tra il **30/12/2024** e il **02/01/2025**, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali.

L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, secondo la procedura di cui alla legge n. 689/81, fatto salvo la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ove il fatto assuma rilevanza penale.

Fermi restando i divieti e le sanzioni previsti dalla legge ordinaria, le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della legge citata.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la popolazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed inserimento sul sito istituzionale del Comune, dandone altresì informazione al pubblico mediante stampa agli organi di informazione locali.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.).

Rivarolo Canavese, lì 23 Dicembre 2024.



IL SINDACO
(Martino ZUCCO-CHINÀ)
Firmato digitalmente